41788-21

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MONICA BONI	- Presidente -	Sent. n. sez. 788/2021
ROBERTO BINENTI		UP - 09/09/2021
GIUSEPPE SANTALUCIA	- Relatore -	R.G.N. 20890/2021
FRANCESCO CENTOFANTI		
ANTONIO CAIRO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: (omissis) (CUI (omissis)) nato a (omissis) (omissis)

avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

udito il difensore

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di BOLOGNA in difesa di (omissis) (CUI (omissis)) che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di assise di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza con cui la Corte di assise di Bologna ha condannato (omissis) (omissis), giudicata separatamente dai coimputati per la scelta del giudizio abbreviato, per i reati, commessi in concorso con altri: di tratta aggravata in danno della minore (omissis) e di (omissis), in tale reato assorbito, per quanto attiene alla vittima (omissis), quello di sfruttamento della prostituzione in suo danno; di prostituzione minorile in danno di (omissis); di violenza sessuale in danno di (omissis); di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di (omissis) e (omissis), fatti tutti commessi in I (omissis).

La parziale riforma è consistita nel riconoscimento della equivalenza delle attenuanti generiche alle contestaste aggravanti, con la conseguente riduzione della pena ad anni otto e mesi sei di reclusione a fronte della pena di anni dodici di reclusione.

Sono state confermate le pene accessorie, la dichiarazione di pericolosità sociale dell'imputata e la conseguente misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, in ragione della estrema gravità dei fatti e della sua capacità criminale, avendo agito in modo spregiudicato e cinico a danno delle vittime in condizioni di miseria e debolezza.

2. La Corte di assise di appello ha dato anzitutto conto del racconto delle vittime, che hanno riferito di essere state tradotte con l'inganno in Italia dalla (omissis), loro Paese d'origine, specificamente con la rassicurazione di poter essere impiegate lavorativamente. Giunte in Italia furono invece costrette a prostituirsi per circa un anno, con obbligo di consegna dei proventi della prostituzione all'imputata.

I racconti delle due vittime sono risultati attendibili, si sono reciprocamente riscontrati e hanno trovato ulteriore conferma: nei risultati delle intercettazioni, da cui è emerso che l'imputata sfruttava la prostituzione di un'altra ragazza, tale (omissis), di cui (omissis) ha riferito che componeva il gruppetto di ragazze costrette alla prostituzione dall'imputata e nei risultati delle perquisizioni domiciliari e degli accessi eseguiti nei luoghi dove abitavano le vittime.

3. La Corte di assise di appello ha quindi esaminato i racconti delle due persone offese e ha apprezzato la ricorrenza di condizioni di particolare fragilità: giunte in Italia senza conoscenza alcuna della lingua e del Paese, non ebbero possibilità di sottrarsi per lungo tempo all'assoluta sottomissione all'imputata, che le costrinse alla prostituzione dei cui proventi era in via quasi esclusiva la

destinataria. Solo dopo un lungo periodo, e solo dopo aver appreso i rudimenti della lingua italiana, riuscirono a chiedere aiuto.

3.1. Ha poi rilevato circa l'imputazione di tratta che, nonostante l'addebito sia stato mosso soltanto in riferimento a due sole vittime, dal racconto delle denuncianti è emerso un vorticoso giro di giovani donne, anche minorenni, che l'imputata aveva fatto giungere in Italia per poi sfruttarle come prostitute. Si è di fronte, pertanto, ad una condotta non già occasionale ma del tutto seriale.

3.2. Ha infine escluso di poter operare l'assorbimento del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in quello di reclutamento e induzione alla prostituzione perché tale ultimo addebito è già stato ritenuto assorbito dal giudice di primo grado in quello di tratta di esseri umani e tra questo delitto e quello di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sussiste invece pacificamente concorso di norme in ragione della diversità di beni giuridici.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di (omissis) (omissis), che ha articolato più motivi.

4.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. La Corte territoriale ha disatteso i rilievi critici difensivi e ha ritenuto provati i fatti ascritti al capo 1) soltanto sulla base delle denunce-querele sfornite dei necessari riscontri, senza provvedere ad una analisi accurata della veridicità dei racconti delle vittime. Manifestamente illogiche sono le affermazioni in punto di condizione di vulnerabilità delle vittime, affidate unicamente ai contenuti delle querele.

4.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in relazione al capo relativo all'imputazione di violenza sessuale. La Corte di assise di appello ha trascurato i rilievi difensivi e ancora una volta ha fondato il giudizio soltanto sui contenuti delle querele.

4.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di mancato assorbimento del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in quello più grave di reclutamento e induzione alla prostituzione.

4.4. Con il quarto motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti

4.5. Con il quinto motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di applicazione della misura di sicurezza della espulsione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. La Corte di assise di appello ha preso in esame il motivo relativo alla contestata sufficienza probatoria delle dichiarazioni delle persone offese. Ha osservato che i racconti delle due vittime, che pure non si conoscevano prima di giungere in Italia, che sono state ospitate in comunità protette diverse e che in momenti diversi si sono determinate a presentare denuncia-querela, si sono reciprocamente riscontrati. In più ha rilevato non solo che non vi sono elementi per supporre che siano state animate da intento di lucro o di acquisizione di vantaggi personali, ma che non si sono neanche costituite parti civili. Ha in tal modo richiamato, in modo condivisibile, il principio di diritto per il quale "le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (... la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi)" – Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214 –.

Ha poi rafforzato il ragionamento correttamente condotto in punto di credibilità e attendibilità delle dichiaranti evidenziando che i racconti delle due vittime hanno trovato riscontro negli esiti delle perquisizioni e nei risultati di alcuni accessi di polizia nei luoghi indicati nelle denunce. Ha quindi dato atto che le intercettazioni telefoniche hanno confermato la veridicità di parte del racconto delle due vittime circa il fatto che una ragazza di nome (omissis) effettivamente esercitava la prostituzione su sfruttamento dell'imputata.

2.1. Circa poi l'esame della condizione di vulnerabilità delle vittime, la Corte di assise di appello ha offerto una motivazione accurata sulla base dei loro racconti, della cui attendibilità si era già esaustivamente soffermata. Valgono pertanto, su tale punto di doglianza, le argomentazioni circa l'infondatezza del rilievo in ordine alla asserita inadeguatezza probatoria delle dichiarazioni delle vittime.

3. Infondato è anche il secondo motivo. L'affermazione di responsabilità per l'imputazione di violenza sessuale è fondata non soltanto sulle dichiarazioni della vittima (omissis) ma anche sulla denuncia di (omissis), che riferì di tale (omissis), dimorante in (omissis), che aveva violentato una ragazza, appunto (omissis), che era giunta in Italia vergine. Quanto poi alla partecipazione concorsuale dell'imputata, la vittima dichiarò di essere stata accompagnata presso l'uomo di nome (omissis) – che abusò di lei rendendola così "funzionale ... all'esercizio

del meretricio" (fl. 21) – proprio dall'imputata, che non appena lei rifiutò gli approcci sessuali dell'uomo intervenne minacciandola col dirle che l'avrebbe rimandata in Nigeria. Emerge da questa ricostruzione, sì come illustrata in sentenza, l'apporto concorsuale contestato ed affermato.

4. Il terzo motivo è inammissibile per genericità. Il ricorrente ha richiamato la motivazione della impugnata sentenza nella parte in cui ha negato l'assorbimento del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in quello, più grave, di reclutamento e induzione alla prostituzione con l'argomento che tale ultimo addebito era già stato ritenuto assorbito nell'ancora più grave delitto di tratta.

È pur vero che la Corte di assise di appello ha proseguito con una discutibile affermazione, e cioè che tra il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il delitto di tratta v'è sempre concorso formale, ignorando quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e cioè che "il delitto di favoreggiamento dell'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero extracomunitario resta assorbito nel delitto di tratta di persone se realizzato per compiere questo ultimo delitto, in quanto la clausola di riserva *salvo che il fatto costituisca più grave reato* di cui alla norma di previsione del delitto di favoreggiamento dell'ingresso clandestino comporta l'applicazione della norma incriminatrice della tratta, delitto più gravemente punito" – Sez. 5, n. 20740 del 25/03/2010, Rv. 247658 –. E ancora, da ultimo, che l'assorbimento del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in quello di tratta si verifica soltanto quando "l'ingresso illegale nel territorio nazionale di cittadini non appartenenti all'Unione europea sia procurato mediante condotta che, rappresentando una modalità di attuazione della tratta, sia interamente ricompresa nel perimetro consumativo di quest'ultima" – Sez. 1, n. 31650 del 03/06/2021, n. m. –.

E però il ricorrente, dopo aver richiamato il passo di motivazione oggetto di contestazione, non ha svolto alcuna specifica critica, non ha contestato l'affermazione dell'ineludibilità del concorso formale e si è limitato a dedurre un non meglio precisato difetto di motivazione in uno con l'illogicità, non spiegata, per il riferimento, non indicato, a quanto esposto "nel precedente motivo di impugnazione del presente ricorso" (fl. 6 del ricorso).

5. Il quarto e il quinto motivo sono manifestamente infondati. La Corte di assise di appello, proprio nel rendere un'ampia motivazione circa il riconoscimento delle attenuanti generiche, ha dato conto in modo esaustivo, seppure non esplicito, delle ragioni della equivalenza, e quindi della non prevalenza sulle aggravanti

contestate. Ha infatti richiamato la gravità degli addebiti, illustrandone compiutamente le ragioni, lo stato di particolare soggezione delle vittime, la mancata espressione di pentimento ad opera dell'imputata, ponendoli in comparazione con lo stato di sostanziale incensuratezza e con la probabile riconducibilità del silenzio dell'imputata, e quindi dell'assenza di resipiscenza, al timore per la propria incolumità in caso di dichiarazioni che avrebbero potuto coinvolgere la posizione di terzi concorrenti.

In ordine infine all'applicazione della misura di sicurezza è meramente suggestivo il rilievo di contraddittorietà tra l'affermazione di gravità dei fatti e il contestuale riconoscimento delle attenuanti generiche, avvenuto non certo perché i fatti non sono stati ritenuti gravi ma per ragioni attinenti alla sostanziale incensuratezza e alla spiegazione della mancata resipiscenza in termini favorevoli all'imputata. La Corte di assise di appello ha motivato circa la pericolosità sociale, mettendo in evidenza, quale espressivi di spiccata capacità criminale, oltre che la oggettiva gravità dei fatti, le particolari modalità di commissione degli stessi, avendo agito l'imputata con spregiudicatezza e cinismo ai danni di due connazionali in condizioni di miseria e debolezza. Non si è dunque sottratta all'obbligo di adeguata motivazione in punto di pericolosità sociale.

6. Per quanto esposto il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 9 settembre 2021.

Il consigliere estensore
Giuseppe Santalucia

Il presidente
Monica Boni

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
17 NOV 2021
IL CANCELLIERE
Pietro Di Meo